



Comune di Fiavè

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
2024 - 2026**

Allegato "C" alla deliberazione del Consiglio comunale nr. 22 dd. 28.12.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Giorgio Merli

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024- 2026

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (transazioni elementari) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi per adottare esclusivamente gli schemi armonizzati.

Per i comuni trentini invece, la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", ha disposto che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, gli enti locali della Provincia di Trento e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Pertanto, in relazione al combinato disposto dell'art. 49 della LP 18/2015 e dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., gli enti locali trentini hanno adottato per l'esercizio 2016 gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015 (approvati con D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L), che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali hanno allegato quelli previsti dal comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 118/2011, cui è attribuita funzione conoscitiva.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Il Documento Unico di Programmazione - DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;

- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

A partire dal 2016 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Con la “nota integrativa”, quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

Lo schema di bilancio, con i relativi allegati, è stato predisposto secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale di Fivè e in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;

2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;

3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;

4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;

5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed

obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti

contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2024	6.032.370,89	3.862.038,03	3.889.688,03
Esercizio 2025	2.229.101,35		
Esercizio 2026	2.226.601,35		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2024-2026, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: alla luce dell'attuale panorama economico e finanziario, seguendo le indicazioni del Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per il 2024, si è ritenuto di proseguire nel triennio 2024 – 2026 con il contenimento della pressione fiscale stabilizzando il gettito sulla base delle aliquote approvate per il 2023.

È rimasto pertanto invariato il quadro fiscale inerente ai tributi e sono riproposte le aliquote vigenti nel 2023. Per le tariffe dei servizi, in particolare acquedotto e fognatura, si rimanda alle deliberazioni tariffarie.

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalla disciplina provinciale, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata una ricognizione della spesa corrente. Tutte le spese in conto capitale si basano su risorse certe poiché si tratta di contributi e trasferimenti già concessi destinati al loro finanziamento. Per tali spese, al momento del perfezionamento dell'obbligazione giuridica sarà definito il relativo cronoprogramma con conseguente re imputazione in base alla loro esigibilità.

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", visto anche lo scioglimento delle gestioni associate, con crescenti difficoltà in alcuni settori per delle assenze in organico, si è previsto di provvedere ad assumere il personale necessario per svolgere i servizi.

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.

5) per quanto concerne la politica di indebitamento il Comune di Fivè, non ha contratto nuovo indebitamento nell'ultimo esercizio e per il prossimo triennio non sono previste assunzioni di nuovi mutui; ha in essere l'operazione conseguente all'estinzione anticipata dei mutui con la Provincia di Trento e l'ammortamento di un mutuo contratto con Cassa del Trentino.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2024-2026, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio finale. Come risulta dal prospetto allegato al rendiconto "*Equilibrio economico – finanziario*" il bilancio di previsione risulta in pareggio.

Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2024 non ha previsto, diversamente dagli anni precedenti, il fondo investimenti minori (EX FIM), trasferimento che poteva essere utilizzato anche in parte corrente.

L'equilibrio per l'esercizio 2024 è stato raggiunto senza l'applicazione di canoni aggiuntivi a finanziamento di spese correnti non ricorrenti. Negli esercizi 2025 e 2026, l'equilibrio è stato raggiunto non prevedendo le spese non obbligatorie.

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

ENTRATE CORRENTI

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)
Imposte, tasse e proventi assimilati	360.000,00	376.500,00	372.000,00	372.000,00	383.000,00	383.000,00

Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	-
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-	-	-
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-	-
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	360.000,00	376.500,00	372.000,00	372.000,00	383.000,00	383.000,00

- I.M.I.S. - Imposta Immobiliare Semplice.

Dal 1° gennaio 2015 nei comuni della Provincia di Trento è in vigore una nuova imposta di natura patrimoniale Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.), che ha sostituito l'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e la Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.).

L'imposta è stata istituita dalla Legge Provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 ed è stata successivamente modificata dall'art. 3 della L.P. 3 giugno 2015, n. 9 e dall'art. 18 della L.P. 30 dicembre 2015, n. 21.

L'IM.I.S. è un'imposta locale diretta, di natura immobiliare, reale e proporzionale, e costituisce tributo "proprio" dei Comuni anche ai fini delle norme provinciali in materia di finanza locale. Sotto il profilo della tipologia tributaria e dell'impianto strutturale normativo l'IM.I.S. ricalca per molti aspetti l'I.C.I. e l'I.MU.P. (anch'essi tributi di natura immobiliare, reale e proporzionale), ma si pone su un piano innovativo per almeno tre aspetti:

- a) la puntuale definizione delle fattispecie e degli elementi costitutivi del tributo in modo da ridurre al minimo i margini di aleatorietà e dubbio interpretativo che nel tempo hanno caratterizzato l'applicazione di I.C.I. ed I.MU.P., anche recuperando e codificando in legge le interpretazioni consolidate della giurisprudenza;
- b) la modifica sostanziale del rapporto tra Ente impositore (il Comune) e contribuente. Con l'abrogazione di ogni obbligo dichiarativo e, contemporaneamente, con la previsione dell'obbligo dell'invio del modello precompilato con la determinazione del tributo dovuto (nei limiti di seguito illustrati), l'IM.I.S. sperimenta l'attuazione concreta dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente ad un livello non ancora realizzato a livello statale, innovando il concetto stesso di applicazione delle imposte immobiliari e definendo puntualmente gli obblighi e diritti reciproci tra Comune e contribuente, nell'ottica della collaborazione massima e quindi anticipando, nella generalità dei casi, alla fase del versamento spontaneo (autoliquidazione) il rapporto fino ad oggi rimesso al momento dell'accertamento;
- c) l'ampliamento dell'autonomia impositiva del Comune, sia nella fase dell'articolazione della potestà impositiva sul piano delle aliquote e delle detrazioni, sia in quella regolamentare con specifico riferimento alla possibilità di codificare (anche nel senso di cui alla lettera b)) i procedimenti amministrativi che accompagnano l'applicazione dell'imposta.

Queste tre linee portanti della normativa IM.I.S. sono tra l'altro funzionali alla centralità che il tributo assume nella nuova architettura della finanza locale voluta dalla L.P. n. 12/2014, e quindi la loro corretta applicazione nel tempo appare strategica per la complessiva autonomia finanziaria e programmatoria del Comune, anche in relazione (necessaria) alla costituzione di uffici tributi specializzati e strutturati su dimensioni sovracomunali per creare professionalità idonee alla puntuale applicazione delle predette innovazioni.

Rispetto all'impianto originario del tributo, nel 2016 sono intervenute alcune rilevanti modifiche normative che hanno inciso sul prelievo fiscale nei confronti dei contribuenti e di conseguenza sull'entità del gettito per le casse comunali. In particolare:

- Abitazione principale e relative pertinenze: ESENTI (aliquota 0,00 %) purché non di lusso. Infatti l'esenzione non si applica per i fabbricati delle categorie catastali: A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.
- Deduzione rendita fabbricati strumentali all'attività agricola: per il periodo d'imposta 2016 è stata stabilita in €. 1.500,00 (erano €. 1.000,00 nel 2015).
- Fabbricati di tipo produttivo in categoria D: La legge di stabilità ha previsto di escludere dalla rendita catastale il valore degli impianti fissi al suolo (c.d. imbullonati) su istanza del proprietario.
- Immobili posseduti da Cooperative Sociali (ONLUS): Per il solo 2016 sono esenti in presenza di convenzioni stipulate con la Provincia, i Comuni, le Comunità o l'Azienda Sanitaria.

Inoltre, sono esenti i Fabbricati abitativi concessi in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado che in essi pongono la residenza anagrafica e dimora abituale e che li utilizzano come abitazione principale e loro pertinenze (fino a un massimo di 2)

Aree fabbricabili soggette ad espropriazione per pubblica utilità: La nuova disciplina prevede il rimborso automatico dell'imposta versata nel caso in cui il vincolo di espropriazione venga rimosso mediante variante urbanistica e l'area venga declassata come inedificabile ovvero trascorsi 10 anni senza che nel frattempo venga acquisita dall'Ente pubblico.

Anche per il 2024 il comune conferma le aliquote IMIS approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 22.02.2018.

Le aliquote IM.I.S, in approvazione per il 2024, sono le seguenti:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,350%	307,85	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,550%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,550%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,550%		

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)
IMIS	375.000,00	367.000,00	372.000,00	383.000,00	383.000,00

- Recupero evasione icip/imup/tasi/imis

L'Ente, anche avvalendosi di servizi esterni, intende svolgere l'attività di accertamento e liquidazione relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

A seguito dell'approvazione del quinto decreto del 4 agosto 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative alla lotta all'evasione dei tributi in autoliquidazione. In particolare il nuovo principio prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

- Addizionale comunale IRPEF

Il Comune di Fivè non ha mai istituito tale tributo, destinato al finanziamento delle spese correnti di bilancio, la cui base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

- **Canone Unico**

L'articolo 1, commi da 816 a 847 della L. 160/2019 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*) congiuntamente alla previsione di cui all'art. 4, comma 3-quater, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, stabiliscono, a decorrere dal 2021, l'abrogazione dell'Imposta sulla Pubblicità (capo I D.Lgs. 507/1993), del canone sulla pubblicità (art. 62 D.Lgs. 446/1997), della Tosap (capo II D.Lgs. 507/1993) e del Cosap (art. 63 D.Lgs. 446/1997) e la loro sostituzione con il canone unitario (di natura patrimoniale e non tributaria) disciplinato dalle richiamate disposizioni normative. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2021 l'ente istituisce e regola il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari.

TITOLO 2° - TRASFERIMENTI CORRENTI

	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)
	1	2	3	4
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	598.042,79	533.449,35	400.921,35	398.421,35
Trasferimenti correnti da famiglie				
Trasferimenti correnti da imprese	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private				
Trasferimenti correnti all'Unione europea e dal resto del mondo				
TOTALE Trasferimenti correnti	599.042,79	534.449,35	401.921,35	399.421,35

Tra i trasferimenti correnti principali il Comune ha iscritto il fondo perequativo 2024 per importo pari a € 378.175,61, il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale ha previsto un fondo integrativo al perequativo che, per il Comune di Fiauvé, è pari a € 80.534,79, inoltre, sempre per l'anno 2024, è stato previsto un trasferimento compensativo per il minor gettito Imis applicazione aliquota agevolata fabbricati gruppi catastali D1, D7 D8 e fabbricati strumentali rurali per complessivi € 15.711,68.

TITOLO 3° - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	273.141,25	271.700,00	275.700,00	275.700,00

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Interessi attivi	1.839,00	200,00	20,00	200,00
Altre entrate da redditi di capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti	184.411,49	186.560,00	188.160,00	188.160,00
TOTALE Entrate extra tributarie	461.491,74	460.460,00	466.060,00	466.060,00

- **Vendita di beni**

In questa sezione sono contabilizzati in particolare i proventi derivanti da acquedotto, fognatura e depurazione, per un totale di € 156.000,00;

- **Vendita ed erogazione di servizi**

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, per un totale complessivo di 24.600,00

- **Proventi derivanti dalla gestione dei beni**

In questa voce sono classificate, in particolare, le cessioni di energia elettrica i fitti attivi, di fondi e immobili, per un totale di 91.100,00 euro;

- **Altre entrate da redditi da capitale**

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi €1.000,00

- **Rimborsi e altre entrate correnti**

Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo (tra cui i rimborsi per il personale comandato e in gestione associata) e gli indennizzi da assicurazioni, per un totale di 186.560,00 euro;

TITOLO 4° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

- **Contributi agli investimenti**

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Provincia Autonoma di Trento, dal B.I.M. e trasferimenti da privati. Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti. In particolare, si evidenziano i principali contributi iscritti:

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	1.104.096,02	1.589.689,68	49.120,00	49.120,00

Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	17.312,26	7.500,00	0,00	0,00
TOTALE	1.121.408,28	1.597.128,68	49.120,00	49.120,00

TITOLO 6° - ACCENSIONE DI PRESTITI

Il bilancio finanziario 2024-2026 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

TITOLO 7° - ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai fini di non incorrere in scoperture di cassa, visto che negli ultimi esercizi si è ricorso ad anticipazione di tesoreria, è stata prevista l'anticipazione di cassa entro i limiti di legge per l'importo di euro 100.000,00 per il triennio 2024-2026 qualora fosse necessario usufruirne.

TITOLO 9° - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è rappresentato in tabella e verrà ulteriormente incrementato con il riaccertamento ordinario dei residui. Con deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui 2022, il comune provvederà a costituire il fondo pluriennale vincolato in parte corrente (relativamente alle spese per il personale) e in parte capitale (se necessario e in base allo stato di avanzamento delle opere pubbliche).

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Si riporta di seguito una tabella di raffronto delle spese.

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

- **Redditi da lavoro dipendente**

Si rappresentano i dati per gli anni 2024-2026 del personale, specificando che nel costo complessivo è compresa la retribuzione del personale comandato e in gestione associata, che viene rimborsata.

Dati e indicatori relativi al personale"	PROGRAMMAZIONE FUTURA		
	2024 (previsione)	2025 (previsione)	2026 (previsione)
Dipendenti (rapportati ad anno)	8	8	8
Costo del personale (macroaggregato 01)	388.960,00	378.430,00	378.83000

- **Imposte e tasse a carico dell'ente** – per euro 33.850,00

In questa voce è classificata, come posta principale l'IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti.

- **Acquisto di beni e servizi** – Per complessivi euro 605.314,23. Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente. Le previsioni sono state calcolate sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili.

- **Trasferimenti correnti** – per euro 114.525,83. In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ai trasferimenti ordinari fra enti.

- **Interessi passivi** – Sono stanziati interessi per l'ammortamento dei mutui, per euro 2.520,00euro (in diminuzione negli anni successivi).

- **Altre spese correnti**

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati, tra cui:

Fondo di riserva ordinario per euro 20.000,00

Fondo di riserva di cassa per euro 100.000,00

Fondo garanzia debiti commerciali per euro 0,00

Lo stanziamento del fondo di riserva ordinario rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Il fondo di riserva di cassa rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento di cassa non deve essere inferiore allo 0,2 % delle spese finali.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Una delle novità di maggior rilievo dell'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), da intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare le spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Sulla base di quanto stabilito dal principio contabile 3.3 e seguenti della nuova contabilità, risulta obbligatorio accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione,

Per tali crediti accertati nell'esercizio deve essere costituito un fondo crediti di dubbia esigibilità, attraverso un accantonamento annuale da stanziare tra le spese, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e del grado di riscossione dei crediti, rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento.

Quest'ultimo parametro (grado di riscossione rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento) è determinato dalla media tra incassi in c/competenza ed in c/residui ed accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

Secondo la norma, gli incassi da prendere in considerazione negli addendi della media sono calcolati:

- nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, come somma degli incassi in c/competenza e in c/residui riferiti agli ultimi cinque esercizi;
- negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);
- a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza, salvo la facoltà di slittare il quinquennio di riferimento e prendere in considerazione anche gli incassi dell'esercizio successivo riferiti all'annualità di riferimento.

Il periodo storico preso in considerazione è il quinquennio 2017/2021, prendendo a riferimento il calcolo che consente di prendere in considerazione per ciascun anno anche gli incassi dell'esercizio successivo riferiti all'annualità di riferimento.

Per quanto riguarda infine la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma (allegato A/2 del D.lgs. 126/14, punto 3.3) lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- trasferimenti da altre P.A.
- entrate assistite da fideiussione
- entrate tributarie che possono essere ancora accertate per cassa.

Sono state individuate le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Considerata le suddette esclusioni, sono state individuate, per la loro natura, tutte le risorse di incerta riscossione relative al titolo 1 e 3 dell'entrata, basandosi sul trend storico.

L'ente ha accantonato il 100% delle somme derivanti dal calcolo pari a 22.393,62 euro, per ciascun esercizio considerato nel bilancio 2024-2026.

FONDO GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI SCADUTI

L'art. 1 comma 859 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) introduce, a partire dall'anno 2021, l'obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche di istituire il fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, nelle percentuali indicate ai successivi commi da 862 a 864, al ricorrere delle condizioni ivi riportate;

Il comma 862 del citato articolo, in base al quale entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali;

Le condizioni poste quale fondamento dell'obbligo di prevedere il fondo in questione sono sintetizzate nella seguente tabella:

Condizione	% accantonamento su stanziamenti spesa per acquisto di beni e servizi (escluse fonti vincolate)
A1) mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente	5%
A2) indicatore ritardo annuale dei pagamenti > 60 gg.	5%
A3) mancata pubblicazione ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e/o mancata trasmissione alla PCC dello stock debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture	5%
B) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 31 e 60 gg.	3%
C) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 11 e 30 gg.	2%
D) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 1 e 10 gg.	1%

L'accantonamento del 5% (condizione A1) non si applica qualora il debito commerciale residuo scaduto, di cui all'articolo 33 D.Lgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

I valori e le condizioni contabili, quali risultano dal sistema contabile dell'Ente, preso atto che la piattaforma dei crediti commerciali non risulta aggiornata, presenta la seguente situazione:

Il Comune di Fivavé si trova, al momento della predisposizione del Bilancio, nella condizione di non dover procedere all'accantonamento in bilancio del fondo garanzia debiti commerciali in

quanto rispettoso della norma relativa alle tempistiche dei debiti commerciali e delle ulteriori condizioni poste dall'art. 1 commi 859 e seguenti della Legge n. 145/2018 nella misura del 5% sugli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi (escluse fonti vincolate) come di seguito determinato:

TITOLO 2° – SPESE IN CONTO CAPITALE

Per le spese in conto capitale si rinvia all'apposita sezione del DUP, nella quale vengono indicate le opere previste con i relativi finanziamenti.

TITOLO 4° - RIMBORSO DI PRESTITI

Nel 2024 sono previsti 8.120,00 euro come rimborso quota capitale mutui contratti con Cassa del Trentino e 55.100,00 euro di Recupero quota estinzione anticipata mutui (Delibera PAT 1035/2016). All'interno di questo titolo è presente anche la rata (di 9.600,00 euro annui), per la restituzione delle spese anticipate per i lavori di ristrutturazione della farmacia in conto affitto.

TITOLO 5° - ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI, CHE COSTITUISCONO IL RICORSO AL DEBITO

Non è prevista l'accensione di nuovi prestiti per il finanziamento di opere pubbliche.

TITOLO 7° – SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO in parte spesa verrà costituito con l'operazione di riaccertamento ordinario.

Si ricorda che lo stesso dovrebbe essere così formato:

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

ARTICOLAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE NON RICORRENTI

Per quanto riguarda la distinzione tra entrate ricorrenti e non, si è attuata una valutazione a seconda che l'entrata sia prevista a regime o limitata a uno o più esercizi. Come previsto dai principi contabili, sono state considerate non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazioni di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione."

Le entrate correnti riconosciute come **non ricorrenti** sono rappresentate nel seguente prospetto:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
34	IMIS IMUP accertamento anni precedenti	7.000,00
146	Trasferimenti per consultazioni popolari	5.200,00
147	Trasferimento dal comune di Tione - riparto sanzioni CDS	4.300,00
151	Contributo centri estivi art. 39 DL 73/2022	1.159,38
154	Rimborso spese gestione Gestel in convenzione con gli altri Comuni	1.500,00
156	Contributi PNRR - M1C1 - Inv.1.2 CLOUD CUP:H11c22001130006	47.427,00
350	Sanzioni ammin. violazioni ordinanze reg. leggi.	100,00
TOTALE		67.586,38 €

Per quanto riguarda la distinzione tra spese ricorrenti e non, si è attuata una valutazione a seconda che la spesa sia prevista a regime o limitata a uno o più esercizi. Come previsto dai principi contabili, sono state considerate non ricorrenti le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali e referendarie locali;

- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- c) gli eventi calamitosi;
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- e) gli investimenti diretti;
- f) i contributi agli investimenti.”

Le spese correnti riconosciute come **non ricorrenti** sono rappresentate nel seguente prospetto:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	Spese per elezioni comunali	1.800,00
71	Compenso person. lavoro straord. per elezioni	3.000,00
80	Spese supplenza segretario	2.000,00
162	Intervento PNRR - M1C1 - Inv.1.2 CLOUD CUP:H11c22001130006	47.427,00
183	Lavoro straordinario	800,00
300	Spese per liti a difesa del Comune	2.000,00
320	Compenso person. lavoro straordinario	1.250,00
327	Incarichi per progettazioni preliminari	2.000,00
404	Materiali per consultazioni elettorali	1.500,00
408	Spese per consultazioni popolari	600,00
409	Rimborsi allo Stato trasferimenti per spese elettorali	500,00
410	Spese per pulizie e sanificazione seggio elettorale	400,00
1031	Versamento proventi da violazioni codice della strada di competenza della PAT	1.500,00
413	Indennità e altri compensi personale a tempo determinato servizio anagrafe	1.000,00
1230	Restituzione contributi da parte di amministrazione pubbliche	1.159,38
1291	Contributi straordinari ad enti e associazioni per attività e manifestazioni culturali	5.000,00
2515	Contributi per attività di promozione turistica e di sviluppo economico	500,00
1920	BONUS BEBE - Acquisto kit	540,00
31150	Voci stipendiali personale a tempo determinato servizio tecnico	17.200,00
TOTALE		89.176,38 €

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Nessuna quota dell'avanzo di amministrazione presunto (al 31.12.2023) viene applicata al bilancio di previsione 2024 – 2026.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il Comune di Fivè non ha rilasciato alcuna garanzia fideiussoria.